

REGOLAMENTO INTERNO
ASSOCIAZIONE SCUOLA MATERNA "S. DOMENICO SAVIO"

TITOLO PRIMO
GENERALITÀ

ART. 1) L'Associazione Scuola Materna "S.Domenico Savio è un'Associazione di Genitori che gestisce la scuola attraverso il Comitato di Gestione, formato da 3 soci fondatori e da 4 genitori eletti ogni tre anni. La Scuola aderisce alla F.I.S.M. (Federazione Italiana Scuole Materne).

ART. 2) L'associazione Scuola Materna "San Domenico Savio" nella sua azione educativa si ispira alla concezione di vita e ai principi della pedagogia cristiana.

ART. 3) La Scuola intende garantire ai bambini che essa accoglie una educazione armonica ed integrale della persona, secondo l'indirizzo indicato nell'articolo precedente, in stretta collaborazione con la famiglia, a cui spetta il diritto-dovere primario dell'educazione dei figli. L'attività della scuola si attua nel rispetto delle "Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione", unitamente al Regolamento di attuazione delle stesse, a norma dell'art. 1, comma 4, del D.p.r. 20 marzo 2009, n° 89.

ART. 4) La Scuola promuove e gestisce i servizi di interesse sociale, culturale, formativo e ricreativo ritenuti utili alla crescita e alla formazione del bambino, e cura la collaborazione e lo scambio di esperienze con istituzioni analoghe.

ART. 5) L'accoglimento dei bambini avviene indistintamente per tutti coloro che, in età prescolare, intendono iscriversi, nei limiti consentiti dalle strutture della scuola e dalle norme vigenti. La scuola accoglie i bambini portatori di handicap qualora disponga dell'attrezzatura igienico-didattica e del personale idoneo alla particolare assistenza richiesta.

TITOLO SECONDO
MODALITÀ ORGANIZZATIVE

ART. 6) Sono ammessi i bambini e le bambine che abbiano compiuto i tre anni entro il 31 dicembre dell'anno in corso ed entro il 30 aprile dell'anno successivo; non devono aver superato i 6 anni entro la data del 31 dicembre.

ART. 7) I genitori presenteranno domanda di iscrizione alla direzione della scuola su apposito modulo, nel quale dichiareranno di essere a conoscenza dell'identità della scuola e di impegnarsi a rispettarne la proposta educativa.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- autocertificazione dello stato di famiglia;
- libretto delle vaccinazioni.

ART. 8) La scuola non si propone scopi di lucro.

Il contributo mensile è stabilito di anno in anno, tenuto conto dei costi sopportati dalla scuola. I genitori sono tenuti al versamento di una quota associativa mensile anche in caso di assenza. Se l'assenza risulta consecutiva per un intero mese, con certificato medico, la quota è ridotta al 50%.

ART. 9) In caso di assenza per malattia infettiva, il bambino sarà riammesso previa presentazione di certificato medico, anche per altre malattie purché l'assenza sia superiore a 5 giorni di scuola.

ART. 10) La scuola organizza il servizio di mensa attenendosi ad una tabella dietetica approvata dall'Ufficio sanitario ed esposta all'albo della scuola.

ART. 12) La scuola mette a disposizione un locale per l'attuazione dell'assistenza sanitari e degli interventi di medicina scolastica.

ART. 11) L'anno scolastico ha durata non inferiore a 10 mesi. La scuola é aperta nei giorni feriali escluso il sabato e le festività religiose e civili riconosciute dalla legge.

ART. 13) La scuola funziona con il seguente orario:

- entrata dalle ore 8.00 alle ore 8.50;
- uscita dalle ore 15.30 alle ore 16.00.

ART. 14) Le persone che accompagnano i bambini, sono tenute a rispettare l'orario di entrata e di uscita per non ostacolare il corretto svolgimento dell'attività didattica. Le uscite fuori orario sono permesse solo per necessità particolari alle ore 12.40.

ART. 15) La scuola prevede espressamente la facoltà di sospendere la frequenza scolastica degli alunni nel caso in cui non venga regolarmente adempiuto il pagamento delle rette o di altri corrispettivi dovuti alla Scuola per un numero consecutivo di 3 mensilità o non siano concordate o rispettate eventuali modalità di rientro del debito.

L'iscrizione e la frequenza per l'anno scolastico successivo non potranno essere confermate qualora risultino ancora insoluti importi riferiti all'anno scolastico precedente.

Tali disposizioni si applicano anche per fratelli o sorelle eventualmente iscritti o da iscrivere negli anni successivi presso la medesima struttura.

La scuola, inoltre, ha il diritto di sospendere la frequenza scolastica degli alunni iscritti per gravi motivi e/o interferenze da parte dei familiari che, con comportamenti contrari all'interesse e al benessere dei minori, rechino pregiudizio ai bambini e/o al lavoro del personale scolastico e/o alla professionalità della Scuola.

Qualora i comportamenti di cui al precedente capoverso non abbiano fondato, per qualsiasi ragione, la sospensione della frequenza nell'anno scolastico di competenza, se reiterati in un anno scolastico successivo e connotati dalle medesime caratteristiche di contrarietà all'interesse e al benessere dei minori, recando pregiudizio agli alunni e/o al lavoro del personale scolastico e/o alla professionalità della Scuola, potranno fondare il diritto di espulsione immediata nell'anno scolastico in corso.

La sospensione nei casi sopra indicati sarà valutata dagli organi competenti della Scuola, nel rispetto dei principi di correttezza, proporzionalità e tutela delle persone coinvolte.

TITOLO TERZO PERSONALE

ART. 16) Presso la scuola operano una coordinatrice, insegnanti ed educatrici tempo pieno e a part-time e personale non docente. La coordinatrice e le educatrici devono essere munite del titolo di abilitazione previsto dalla legge. Tutto il personale é assunto dal gestore della scuola, secondo le leggi vigenti in materia, per chiamata.

ART. 17) Il personale, all'atto dell'assunzione, deve dichiarare di conoscere l'indirizzo educativo della scuola, di accettarlo e di collaborare per la sua concreta realizzazione.

ART. 18) Per la qualificazione e l'aggiornamento pedagogico-professionale del personale, la scuola aderisce alle iniziative della FISM, di cui fa parte, e di altri enti culturali.

TITOLO QUARTO

ORGANI COLLEGIALI DI PARTECIPAZIONE

ART. 19) I rapporti tra i genitori e le insegnanti si svolgeranno in spirito di attenzione e di reciproca disponibilità, secondo quanto indicato nell'art.3 del presente regolamento.

A questo scopo, oltre agli incontri personali, si prevedono incontri collettivi. Vi contribuiranno anche gli organi collegiali della scuola istituiti ai sensi degli art. successivi.

ART. 20) Sono organi collegiali di partecipazione, istituiti nello spirito del D.P.R. n° 416 del 31/05/74

- il consiglio di intersezione;
- il collegio dei docenti;
- l'assemblea di sezione.

ART. 21) Il consiglio di intersezione è costituito:

- dalla coordinatrice della scuola materna;
- dal collegio delle insegnanti;
- da due rappresentanti per ogni sezione dei genitori dei bambini iscritti e frequentanti;

ART. 22) I rappresentanti dei genitori saranno eletti con votazioni dagli elettori della rispettiva componente. Per l'elezione dei genitori hanno diritto di voto, distintamente, entrambi i genitori di ciascun bambino, distinti per sezione.

Le elezioni si svolgono all'inizio di ciascun anno scolastico, entro il mese di ottobre.

ART. 23) Il consiglio di intersezione ha la durata di un anno scolastico; i membri possono essere eletti, perdurando i requisiti di eleggibilità. Nel corso dell'anno, venendo meno per qualsiasi causa l'appartenenza di un componente elettivo alla scuola, subentrerà il primo dei non eletti della stessa lista. Il consiglio di intersezione è presieduto dalla coordinatrice e viene nominato un segretario che redigerà il verbale di ciascuna seduta.

ART. 24) Spetta al consiglio di intersezione:

- a) indicare criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività in occasione di feste e di ricorrenze;
- b) formulare proposte per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature dei sussidi didattici e delle dotazioni librerie;
- c) promuovere contatti con altre scuole al fine di realizzare scambi di informazione o di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
- d) promuovere iniziative per l'aggiornamento delle educatrici e la collaborazione con i genitori dei bambini;
- e) convocare almeno due volte all'anno l'assemblea dei genitori per discutere i problemi e l'attività della scuola;
- f) valutare l'andamento generale della scuola e redigere una relazione finale di ciascun anno scolastico.

ART. 25) Il collegio dei docenti è composto dal personale insegnante in servizio nella scuola ed è presieduto dalla Coordinatrice (o da una educatrice da essa appositamente delegata).

ART. 26) Compiti del Collegio Docenti:

- a) assumere iniziative per il funzionamento educativo e didattico della scuola ed in particolare curare la programmazione dell'attività educativa anche al fine di adeguarla alle specifiche esigenze ambientali, nell'ambito degli "indicazioni nazionali" per la scuola materna, quali emergono dall'art.

3 del presente regolamento. Tale compito viene assolto dal collegio dei docenti nel rispetto della libertà didattica garantita a ciascuna insegnante;

b) formulare proposte alla Coordinatrice per la formulazione delle sezioni e per lo svolgimento delle attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal consiglio di intersezione o delle determinazioni del gestore;

c) valutare periodicamente l'andamento complessivo dell'attività didattica ed educativa, proponendo, se necessario, opportune misure per il miglioramento;

d) esaminare i casi di irregolare comportamento dei bambini allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero , avvalendosi, se necessario, e previo accordo con le famiglie interessate, della collaborazione di specialisti in campo medico, socio-psico-pedagogico e di orientamento.

ART. 27) Le riunioni del Collegio docenti avranno frequenza mensile; si svolgeranno in via straordinaria ogni qualvolta la Coordinatrice lo ritenga necessario o due terzi delle educatrici ne facciano richiesta. Le riunioni si terranno in orario non coincidente con le lezioni. In ciascuna seduta la segreteria redigerà il verbale.